

TI_GERICHTE 33.2025.9 vom 28. Januar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2025.9_d20250128

FR: TI_GERICHTE 33.2025.9 du 28 janvier 2025

IT: TI_GERICHTE 33.2025.9 del 28 gennaio 2025

Regeste

Gli averi del 3 pilastro sono computati nella sostanza e nella soglia di sostanza se il beneficiario ha la possibilità di riscuoterli: non beneficiano della protezione previdenziale come gli averi del 2 pilastro depositati su un conto di libero passaggio, ma solo per la parte che supera la franchigia

Erwägungen

E. 1

Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGa) in Svizzera e: a. esaurisce il diritto all'indennità di disoccupazione nel mese in cui compie i 60 anni di età o successivamente; b. è stato assicurato all'AVS per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti accrediti per compiti educativi o assistenziali secondo la LAVS; c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà degli importi di cui all'articolo 9 a LPC.

E. 2

Rientrano nella sostanza netta segnatamente: a. i riscatti di prestazioni regolamentari della previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza professionale conformemente agli articoli 47 e 47 a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP); b. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione; c. gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano l'importo definito dal Consiglio federale.

E. 3

Non ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 LAVS. Per calcolare le prestazioni transitorie, l'art. 7 LPTD dispone che: 1 L'importo della prestazione transitoria annua di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. 2 Le prestazioni transitorie di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a: a. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1, per le persone sole; b. 2,25 volte l'importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono

nella stessa economia domestica. Quanto alla " Soglia di sostanza: momento determinante per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD) ", l'art. 2 OPTD recita che se una persona presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, la sostanza determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie. Per l'art. 4 OPTD, che ha per titolo " Soglia di sostanza: computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) ", per verificare se la sostanza netta superi la soglia di sostanza, gli averi di previdenza della previdenza professionale sono computati nella misura in cui superano 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD. Per il calcolo della sostanza netta prevista all'art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD, l'art. 21 OPTD dispone in particolare quanto segue: 1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.

E. 4

" Punti essenziali del progetto " esplicita " La normativa proposta " (4.1), rilevando come la stessa preveda l'introduzione di prestazioni transitorie per i lavoratori anziani e misure volte al reinserimento dei lavoratori residenti. I lavoratori licenziati poco prima dell'età del pensionamento riscontrano maggiori difficoltà nel reperire un nuovo impiego rispetto ai lavoratori più giovani e quando vi riescono devono spesso accettare salari inferiori. Per questa ragione, i lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età devono potere beneficiare di prestazioni transitorie che colmino la lacuna attualmente esistente sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e al contempo tuteli la loro previdenza per la vecchiaia, senza che debbano intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890). Grazie alle PC all'AVS/AI, la Confederazione dispone già di un sistema collaudato che garantisce, in funzione del bisogno, il sostentamento di persone che hanno diritto a una rendita dell'AVS/AI. La base costituzionale delle PC è l'art. 112a Cost. fed. Siccome il tenore di questa disposizione ne limita il campo di applicazione alle rendite AVS e AI, le PC non potevano essere estese alla garanzia della copertura del fabbisogno vitale dei disoccupati anziani. La lacuna nella protezione dei lavoratori più anziani contro le conseguenze economiche della disoccupazione trova così il suo fondamento costituzionale nell'art. 114 cpv. 5 Cost. fed., che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati. Per tale ragione, le prestazioni transitorie sono disciplinate da una legge distinta dalla LPC - che però la ricalca il più possibile, come indicano i lavori preparatori della nuova legge (FF 2019 6890) -, ma pure, per la natura delle prestazioni, dalla LADI. Assumendosi questo compito, le prestazioni transitorie sono finanziate dalla Confederazione, che non può chiedere una partecipazione finanziaria ai Cantoni. Inoltre, trattandosi di prestazioni in funzione del bisogno, la spesa è posta interamente a carico della Confederazione e non è finanziata per il tramite di contributi prelevati sui salari (FF 2019 6896). Coloro che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di pensionamento, se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, e non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro, ricorrono, in gran parte, all'aiuto sociale fino al momento in cui nasce il diritto alle rendite dell'AVS e alla previdenza professionale. Con l'introduzione del diritto a prestazioni transitorie il legislatore ha inteso migliorare la sicurezza sociale dei lavoratori anziani senza attività lavorativa e che hanno esaurito le indennità LADI. Queste prestazioni garantiscono quindi la copertura del fabbisogno vitale agli ultrasessantenni che non sono riusciti a reinserirsi nel

mondo del lavoro nonostante gli sforzi dopo la perdita dell'impiego, permettendo loro di affrontare con dignità il periodo del passaggio al pensionamento, evitando di ricorrere all'aiuto sociale e preservando nel contempo la previdenza per la vecchiaia, non essendo più necessario, per le necessità della vita, intaccare l'avere di previdenza né anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia (FF 2019 6862). Le prestazioni transitorie sono dunque destinate a colmare la lacuna che esisteva tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione e il pensionamento. L'inizio del versamento della rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata e in seguito debba richiedere le PC a causa della riduzione della rendita. Anche la percezione di una rendita dell'AI preclude il diritto alle prestazioni transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il fabbisogno vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di coordinamento. Per contro, non è esclusa la riscossione delle prestazioni transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza professionale. In tal caso, le prestazioni transitorie sono ridotte di conseguenza, dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito (FF 2019 6892). Le prestazioni transitorie sono calcolate secondo criteri simili a quelli della LPC e determinate in base alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Per l'importo delle prestazioni transitorie è previsto un limite massimo (FF 2019 6863), affinché i beneficiari siano incentivati a comunque cercare un posto di lavoro che permetta loro di conseguire un reddito più elevato (FF 2019 6895) e garantire al contempo la copertura del fabbisogno vitale (FF 2019 6886). Il diritto alle prestazioni transitorie può essere acquisito unicamente in Svizzera, ma la prestazione è esportabile negli Stati dell'UE e dell'AELS (FF 2019 6863). Infatti, secondo le disposizioni del diritto europeo, la prestazione transitoria è da qualificare quale "prestazione di pensionamento anticipato" ai sensi dell'ALC (art. 1 lett. x del regolamento (CE) n. 883/2004), motivo per cui una volta acquisito il relativo diritto in Svizzera la si può percepire anche negli stati dell'UE o dell'AELS (FF 2019 6901). Sebbene tale prestazione possa essere esportata, per l'acquisizione del diritto non sono computati i periodi maturati all'estero (FF 2019 6887). Diversamente dalle PC, le prestazioni transitorie debitamente rimosse non sono soggette a restituzione, avendo anche lo scopo di proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia: la loro restituzione sarebbe incompatibile con questa finalità. Parallelamente, il legislatore ha previsto una soglia di sostanza che impedisce il conseguimento di prestazioni sociali da parte di persone che dispongono di una sostanza significativa. Oltre al consumo di sostanza considerato per il calcolo, la sostanza inferiore alla soglia stabilita deve rimanere a disposizione per il futuro (FF 2019 6892). Infine, si segnala che solo il Canton Vaud prevedeva una rendita ponte, dal 1° ottobre 2011, volta a prevenire la povertà delle persone che negli ultimi anni della vita professionale avevano esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (FF 2019 6888).

2.3. Nel giugno 2021 il Consiglio federale, e per esso il Dipartimento federale dell'interno, attraverso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha allestito un Commento all'Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) - Disposizioni d'esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. Per quanto concerne gli artt. 2-4 OPTD, l'UFAS indica trattarsi delle disposizioni d'esecuzione relative alla soglia di sostanza prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD, che ricalcano quelle in vigore dal 1° gennaio

2021 in ambito PC. La differenza tra la disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari di prestazioni transitorie possono disporre soltanto della metà della sostanza consentita ai beneficiari di PC, perciò le persone sole di una sostanza di Fr. 50'000.- e le coppie sposate di Fr. 100'000.-. Riguardo all'art. 4 OPTD, che si riferisce al computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta nell'ambito della determinazione della soglia di sostanza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rileva che questo articolo stabilisce l'importo fino al quale il capitale della previdenza professionale non è computabile per l'esame del diritto alle prestazioni transitorie. Questa franchigia sul capitale di vecchiaia della previdenza professionale, pari a 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale (corrispondente a Fr. 537'420.- nel 2025), è indipendente dallo stato civile degli assicurati, perciò nel caso delle coppie sposate ciascuno dei coniugi è considerato singolarmente e la franchigia viene applicata separatamente al rispettivo capitale. Per la verifica del superamento della soglia di sostanza dell'art.

E. 5

cpv. 2 lett. c LPTD vanno considerati solo nella misura in cui superano la franchigia prevista dall'art. 4 OPTD, mentre non vanno considerati per determinare la sostanza netta (art. 21 cpv. 4 OPTD). Per contro, il capitale del terzo pilastro, se il beneficiario ha la possibilità di riscuoterlo, e quindi se ha più di 60 anni (art. 3 cpv. 1 OPP 3), va considerato nel computo della sostanza e della soglia di sostanza senza tenere conto della franchigia. Il testo legale dell'art. 4 OPTD è, come visto, molto chiaro e concerne unicamente, così come l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, come ha stabilito il Tribunale federale al considerando 4.3 della sentenza 8C_110/2024 del 25 novembre 2024, gli averi di previdenza della previdenza professionale e non anche gli averi della previdenza individuale vincolata, che non viene invece mai menzionata dal legislatore. A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali della previdenza individuale vincolata non godono di alcuna protezione previdenziale e vanno sempre computati, integralmente, per calcolare la sostanza e valutare il superamento della soglia di sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3, possono essere versati al beneficiario. Non va poi dimenticato che la differenza principale fra il 2° e il 3° pilastro risiede nel fatto che la costituzione di un avere previdenziale della previdenza professionale (2° pilastro) è obbligatoria per i lavoratori salariati (art. 2 cpv. 1 LPP), mentre la costituzione della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) - la cui base costituzionale è l'art. 111 cpv. 4 Cost. fed., che promuove la previdenza privata - è volontaria (STF 2A.292/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 6.3). Inoltre, come ha evidenziato il Consiglio federale nel suo Messaggio sulla LPTD, con le prestazioni transitorie si è voluto colmare la lacuna esistente fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS e tutelare la previdenza per la vecchiaia, in modo tale che la persona disoccupata non debba intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890), tanto che, poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile anche mentre la persona disoccupata percepisce le prestazioni transitorie, gli averi di libero passaggio, fintanto che sono depositati in un istituto di libero passaggio, non sono computati per calcolare la sostanza o valutare il superamento della soglia di sostanza (FF 2019 6894), ma solo se, in quest'ultimo caso, non superano la franchigia prevista dall'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD. La previdenza professionale e la previdenza individuale vincolata, seppure simili, sono però differenti e il legislatore ha voluto consapevolmente trattarle in modo diverso.

Non si può perciò concludere per una violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) fra il 2° e il 3° pilastro, visto che si tratta di due istituti differenti che, dal profilo delle prestazioni transitorie, seguono sorti diverse. 2.14. L'assicurata, che al momento dell'insorgenza del diritto alle prestazioni transitorie aveva 61 anni e poteva quindi riscuotere il capitale della sua previdenza individuale vincolata (art. 3 cpv. 1 OPP 3), anche se investito in fondi, si trovava in una posizione differente rispetto a una persona assicurata i cui averi di libero passaggio sono depositati in un istituto di previdenza. Infatti, essa non poteva vantare lo stesso trattamento riservato per gli averi di libero passaggio depositati su un conto di libero passaggio, poiché benché anche questi ultimi erano prelevabili, tuttavia fruivano comunque della limitazione nel computo della soglia di sostanza data dalla franchigia di Fr. 537'420.- nel 2025. Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme diverse e quindi da una situazione diversa non si può trarre le stesse conclusioni. Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta violazione del principio generale dell'uguaglianza di trattamento. Come visto, però, queste due forme di previdenza possono seguire il medesimo destino soltanto in un'unica occasione e meglio quando i relativi averi sono versati al beneficiario. In tal caso, non v'è infatti più la protezione previdenziale degli artt. 2 segg. e 20 segg. LFLP e 10 segg. OLP e quindi per gli averi della previdenza professionale che vengono ritirati non si può più applicare la franchigia (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD e art. 4 OPTD) che la ricorrente pretende invece estendere anche al suo 3° pilastro. Con il versamento della prestazione di uscita, questi averi si trovano perciò sullo stesso piano di trattamento degli averi della previdenza individuale vincolata e sono computati integralmente alla stregua dei risparmi depositati su un normale conto bancario o postale. Nemmeno in tale ipotesi si può dunque validamente sollevare una violazione del principio di uguaglianza di trattamento. 2.15. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le norme legali concernenti le prestazioni transitorie per disoccupati anziani - in particolare l'art. 5 LPTD e l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD - non fanno alcuna distinzione fondata sulla posizione sociale o sul sesso degli assicurati. Ogni lavoratore salariato o disoccupato, uomo o donna, che adempie i presupposti dell'art. 2 LPP, è assoggettato all'assicurazione obbligatoria sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Gli indipendenti e i salariati non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono assicurarsi facoltativamente (art. 4 LPP). Nessuna discriminazione fondata sul sesso, e nemmeno fondata sulla posizione sociale dovuta al non raggiungimento del salario annuo previsto dall'art. 2 cpv. 1 LPP, viene dunque attuata nell'ambito delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani. Infatti, tutti coloro che guadagnano meno/più di Fr. 22'680.- (valore valido nel 2025) sono trattati allo stesso modo e quindi (non) sottostanno all'assicurazione obbligatoria LPP. Il limite di reddito comporta forzatamente una distinzione tra chi può accedere alla previdenza professionale e chi non può esservi obbligatoriamente assoggettato, ma ogni persona che si trova sopra o sotto questo limite è trattata allo stesso modo, a prescindere dal sesso. Quanto al terzo pilastro, l'art. 7 OPP 3 definisce in quale misura i salariati e gli indipendenti, uomini e donne, possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito e nemmeno la fissazione di questi importi massimi ricade in una discriminazione fondata sulla posizione sociale degli affiliati o sul loro sesso. Per tutti è infatti previsto il medesimo importo limite. La circostanza che, nella prassi, siano soprattutto le donne a non avere un secondo pilastro o ad averne uno di dimensioni contenute a causa delle difficoltà lavorative, e quindi contributive, date dal non essere in grado di lavorare dovendo/volendo occuparsi della famiglia e della cura degli

eventuali figli o dal potere/volere unicamente lavorare a tempo parziale o dal trovare lavori poco retribuiti che non permettono di raggiungere il salario minimo di entrata per sottostare all'assicurazione obbligatoria, è una conseguenza della scelta del legislatore. L'accesso al 2° pilastro è in effetti stato consapevolmente impedito a taluni lavoratori e il TCA non può mettere in discussione questa scelta legislativa, dovendo applicare le norme contenute nelle leggi federali, anche se esse dovessero violare i diritti costituzionali (DTF 144 I 340 consid. 3.2; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 4.1; STF 9C_125/2016 dell'11 marzo 2016). Infatti, secondo l' art. 190 Cost. fed. le leggi federali sono determinanti per le autorità incaricate dell'applicazione del diritto. La critica della ricorrente di incostituzionalità della normativa LPTD (in particolare dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) deve perciò essere respinta. Va inoltre tenuto presente che nel Messaggio (FF 2019 6894 seg.) il Consiglio federale ha precisato che il reinserimento professionale del disoccupato è un obiettivo auspicabile, perciò gli averi della previdenza professionale vanno preservati, mentre la previdenza individuale vincolata non ha nulla a che vedere con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. Il legislatore ha perciò consapevolmente posto questi due regimi su piani differenti per ciò che concerne le prestazioni transitorie, prevedendo un regime speciale soltanto per gli averi di libero passaggio e mai accennando agli averi del 3° pilastro, che in tal modo rientrano nella sostanza al pari di altri averi depositati su conti non vincolati. La LPTD non ha dunque legittimato alcuna disparità di trattamento contraria alla Costituzione federale. 2.16. Per quanto concerne l'affermazione ricorsuale secondo cui il rifiuto delle prestazioni transitorie sarebbe atto ad influenzare l'organizzazione della vita familiare della ricorrente avendo un figlio diversamente abile che necessita di cure e attenzioni, violando in tal modo il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancita dall'art. 8 CEDU costringendola di fatto a peripezie per mantenere la famiglia e mettendola in difficoltà nel dispensare assistenza e cure al figlio, la stessa va respinta. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall'art. 8 CEDU non fonda un diritto diretto a prestazioni delle assicurazioni sociali, e meglio un obbligo di fornire prestazioni finanziarie o di garantire un determinato livello di vita. Esso implica semmai, a certe condizioni, il rispetto effettivo della vita privata o familiare (DTF 139 I 257, DTF 139 I 155). In base alla giurisprudenza della CEDU, dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un obbligo per gli Stati membri di fornire determinate prestazioni assicurative sociali. L'art. 8 CEDU non fonda di conseguenza alcun diritto (diretto) all'ottenimento di prestazioni sociali (STF 9C_499/2017 del 30 agosto 2017, consid. 3.2.1.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 3: in quel caso, un diritto diretto del marito superstite a una rendita vedovile dell'AVS). L'assicurata ha inoltre sollevato l'applicazione dell'art. 14 CEDU ritenendo che il legislatore, volendo proteggere unicamente gli averi di libero passaggio della previdenza professionale con l'istituzione della franchigia di cui all'art. 4 OPTD e l'esclusione dalla sostanza netta secondo l'art. 21 cpv. 4 OPTD, abbia compiuto una discriminazione degli assicurati sul sesso e sulla loro posizione sociale. Innanzitutto occorre evidenziare che il divieto di non discriminazione, ancorato nell' art. 14 CEDU, torna applicabile unicamente insieme a diritti garantiti convenzionalmente e non ha alcuna portata propria (STF 9C_499/2017 del 30 agosto 2017, consid. 3.2.1 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 3). In secondo luogo, al riguardo il Tribunale federale (9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 4.4) ha ricordato che perché si realizzi una discriminazione sanzionata dalla convenzione, occorre piuttosto che si presenti una differenza, la quale non si fonda su di una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire che non persegue uno scopo legittimo o se non è in una relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e il fine perseguito. Gli Stati nazionali

fruiscono di un margine di apprezzamento per determinare se e in quale misura siano giustificate differenze tra situazioni rispetto ad altre analoghe. L'ampiezza di questo ventaglio varia secondo le circostanze, gli ambiti e il contesto. Un ampio margine di apprezzamento è normalmente lasciato agli Stati nel campo di misure di ordine generale in materia economica e sociale (DTF 143 I 1 consid.

E. 5.5

con riferimenti alla giurisprudenza convenzionale). Gli interessi finanziari dello Stato (e quindi anche il finanziamento dell'assicurazione) sono un valido motivo che può essere accettato nell'ambito proprio del margine di apprezzamento di ciascuno Stato (DTF 143 I 1 consid. 5.6). La circostanza che, per motivi finanziari, gli averi previdenziali del secondo e del terzo pilastro siano trattati dal legislatore sostanzialmente in modo differente per quanto concerne la valutazione della sostanza netta e la soglia di sostanza, che sono dei parametri necessari per determinare i beneficiari delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani, non porta quindi a concludere per questo solo fatto che vi sia una discriminazione a ragione del sesso e delle condizioni sociali degli assicurati. In conclusione, l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, che istituisce una franchigia soltanto per gli averi previdenziali della previdenza professionale, e l'art. 21 cpv. 4 OPTD, che esclude soltanto gli averi di libero passaggio dalla sostanza netta, non violano né il principio della parità di trattamento previsto dall'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. e dall'art. 14 CEDU, né il diritto al rispetto della vita familiare secondo l'art. 13 cpv. 1 Cost. fed. e l'art. 8 n. 1 CEDU. 2.17. Sulla scorta di quanto precede, la Cassa di compensazione ha agito correttamente non computando nella soglia di sostanza della ricorrente, giusta l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, gli averi previdenziali di Fr. 25'189,94 (dato al 31 dicembre 2024) depositati su un conto di libero passaggio, giacché inferiori alla franchigia di Fr. 537'420.- (art. 4 OPTD). Parimenti, per determinare se l'assicurata disponeva di una sostanza netta inferiore a Fr. 50'000.-, conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD la Cassa ha a buon diritto computato gli averi del 3° pilastro della ricorrente, interamente, seppure ancora depositati su un conto vincolato, ritenuto che essa aveva la possibilità di chiederne il versamento. Premesso che la sostanza determinante per il calcolo della sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale sono chieste le prestazioni transitorie (art. 2 OPTD), sia che si consideri l'ammontare di Fr. 80'614.- al 31 dicembre 2024 sia di Fr. 78'201.- al 7 aprile 2025 (doc. B4) quale previdenza vincolata pilastro 3a, anche se investita in fondi e quindi non ancora ritirata dalla beneficiaria, si deve concludere che la soglia di sostanza prevista per persona sola è in ogni caso superata. Va da ultimo osservato che anche in ambito di prestazioni complementari, sistema che le prestazioni transitorie per disoccupati anziani, per volontà del legislatore, hanno ripreso il più possibile (STF 8C_110/2024 consid. 5.6, 6.3 e 6.6), nella DTF 146 V 331 (= SVR 2021 EL Nr. 1), il Tribunale federale ha ricordato che il computo di un importo della sostanza nel senso dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC avviene non solo in caso di versamento effettivo di un avere di libero passaggio, ma già quando esso è legalmente ammissibile (cfr. consid. 3 e 4). La decisione impugnata deve pertanto essere confermata. 2.18. La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.